

Bonus investimenti Zes unica, c'è tempo solo fino al 15 novembre

Il confronto. Transizione 5.0 è un beneficio concesso su scala nazionale e con un campo più largo L'agevolazione per la Zona economica speciale ha come obiettivo il Sud ma dura meno di 11 mesi

Alessandro Sacrestano

Ragioni di opportunità e convenienza spingono le imprese ad una seria riflessione circa lo strumento di maggiore efficacia/efficienza finalizzato al sostegno dei propri investimenti produttivi. In tal senso, uno scenario valutativo a parte lo merita il confronto fra la misura di aiuto a sostegno degli investimenti nella Zes unica (Dl 124/2023) e quella recentemente disciplinata dal decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 24 luglio 2024 in attuazione dell'articolo 38 del Dl 19/2024, recante le modalità attuative del piano Transizione 5.0. Bonus che non sono cumulabili tra loro.

Innanzitutto, il confronto deve operarsi in riferimento al piano soggettivo. Sono ammesse ai benefici della Zes unica tutte le imprese, con esclusione dei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo. Resta escluso anche il settore dei trasporti, con eccezione però delle attività di magazzinaggio e del supporto ai trasporti e delle relative infrastrutture. Sono, inoltre, escluse le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, per le quali l'articolo 16-bis del Dl 123/2024 prevede una disciplina a parte.

Per quanto riguarda Transizione 5.0, invece, il campo è molto più largo. Di fatto sono escluse dal beneficio le sole imprese:

in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal Rd 267/1942, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

destinatari di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001;

che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attenzione, però, perché in aggiunta ai parametri soggettivi sopra elencati c'è da considerare che l'incentivo Transizione 5.0 è un aiuto a carattere nazionale, laddove quello della Zes unica si applica solo alle imprese che abbiano una sede operativa nel Mezzogiorno.

Altra differenza sostanziale è rinvenibile sul piano oggettivo degli investimenti agevolabili. Per ciò che attiene alla Zes unica, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva collocata nei territori o nelle zone assistite indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale.

Più articolato, invece, il range operativo di Transizione 5.0. In questo caso, infatti, sono ammissibili al beneficio:

i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi a oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%;

gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA